



TAX ADVISORY

Pianificazione delle imposte

Pacchetto IVA 2010

Jana Škvarková, Senior Manager

3. febbraio 2010

AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS

In breve...

- 1. Emendamenti della legge sull'IVA nel 2009**
- 2. Pacchetto IVA 2010**

1. Emendamenti della legge sull'IVA nel 2009

Emendamenti della legge sull'IVA nel 2009

- ◆ Legge n. 465/2008 Racc. – efficacia dal 1. 1. 2009
- ◆ Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009
- ◆ Legge n. 258/2009 Racc. – efficacia dal 1. 7. 2009

Legge n. 465/2008 Racc. – efficacia dal 1. 1. 2009

PASSAGGIO ALL'EURO

- ◆ **Fatturato ai fini della registrazione ai sensi dell'articolo 4,6 – 35 000 EUR**
- ◆ **Calcolo da valuta estera ad EUR con tasso di cambio di riferimento della BCE, o della Banca Centrale Slovaca nella data precedente a quella in cui si origina l'obbligo fiscale**
- ◆ **Passaggio all'euro**
 - Conversione dell'importo da SKK a EUR
 - Aspetti formali delle fatture – importo dell'imposta in EUR
 - Arrotondamento aritmetico al centesimo (sulle fatture, nelle registrazioni IVA, nelle dichiarazioni IVA) – arrotondamento all'unità di euro nelle Sales List europee
 - Disposizioni transitorie
- ◆ **Nuovi moduli IVA e sales list**

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009

- ◆ Integrazione del concetto “soggetto tassabile” con il concetto di “soggetto che agisce nella posizione di soggetto tassabile”
- ◆ **Registrazione di gruppo ai fini IVA**
- ◆ **Possibilità ampliata di applicare i diritti alla detrazione dell’IVA nel tempo**
- ◆ **Registrazione IVA effettuata in ritardo**
- ◆ **Allargamento della possibilità di locazione esentasse di beni immobili**
- ◆ **Abbreviazione della scadenza per la restituzione della detrazione eccessiva**
- ◆ **Introduzione dell’autotassazione nazionale per settori in caso di forniture di oro, oro da investimento e rifiuti metallici/ da parte di un soggetto IVA ad un altro soggetto IVA**
- ◆ **Nuovi moduli IVA**

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009

Detrazione dell'IVA – ampliamento temporale

◆ Detrazione dell'IVA

- Possibilità di applicare il diritto alla detrazione delle tasse fino alla fine dell'anno solare o dell'esercizio
- Per quanto riguarda gli acquisti su territorio nazionale
- Acquisizioni di merci IC
- Per l'importazione di merci
- Come minimo nel periodo fiscale in cui si è originato il diritto alla detrazione dell'IVA (per l'origine dell'obbligo fiscale sono valide le condizioni applicate fino ad adesso)
- **Al massimo nell'ultimo periodo fiscale dell'anno solare o esercizio** in cui si è originato il diritto alla detrazione dell'IVA
- Se entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui si applica la detrazione dell'IVA, si è un possesso di un documento pertinente (fattura, documento di trasferimento merce, documento di trasporto)

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009

Detrazione dell'IVA – ampliamento temporale

◆ Detrazione dell'IVA

- Per l'acquisto di servizi o merce R/CH con installazione dall'estero
- Come minimo nel periodo fiscale in cui si è originato il diritto alla detrazione dell'IVA (per l'origine dell'obbligo fiscale sono valide le condizioni applicate fino ad adesso)
- **Al massimo nell'ultimo periodo fiscale dell'anno solare o fiscale** in cui si è originato il diritto alla detrazione dell'IVA
- Senza necessità di documento (l'IVA deve essere riportata nelle registrazioni)
- Non è possibile la detrazione nel successivo anno solare (quando il documento viene ricevuto)

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009

Detrazione dell'IVA – ampliamento temporale

- ◆ **Obiettivo – riduzione del numero delle dichiarazioni dei redditi aggiuntivi**
- ◆ **Nuovo obbligo di gestione delle registrazioni sul periodo fiscale in cui si applica la detrazione fiscale**
- ◆ **A partire dal 1. 1. 2010 – sulle fatture ricevute bisogna seguire la data di consegna – se la data di consegna è nel 2009 e la fatture viene ricevuta dopo il 25. 1. 2010 – bisognerà applicare la detrazione mediante dichiarazioni dei redditi aggiuntive**
- ◆ **In caso di esercizio contabile – dall'inizio del nuovo esercizio contabile**

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009

Abbreviazione della scadenza per la restituzione della detrazione eccessiva

- ◆ A partire dal 1. 4. 2009 verranno applicate contemporaneamente 2 modalità di **restituzione della detrazione eccessiva**
 - Sistema applicato fino ad oggi
 - Nuovo sistema
 - L'ufficio imposte rimanda indietro la detrazione eccessiva al contribuente entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio cui corrisponde la data detrazione eccessiva
 - Rispetto delle condizioni:
 - Soggetto IVA che paga mensilmente
 - Soggetto DPH per almeno 12 mesi solari prima della fine del mese solare cui corrisponde la data detrazione eccessiva
 - Nessun tributo né dazi doganali arretrati né altro tipo di arretrati relativi alle assicurazioni obbligatorie (sanità/previdenza sociale) relativamente agli ultimi 12 mesi solari prima della fine del mese solare cui corrisponde la data detrazione eccessiva

Legge n. 83/2009 Racc. – efficacia dal 1. 4. 2009
Allargamento della possibilità di locazione esentasse di beni immobili

- ◆ **Fino al 31.3. 2009 la legge permetteva al soggetto IVA di scegliere di non esonerare l'affitto di beni immobili dall'IVA solo nei casi in cui l'affitto era a beneficio di un altro soggetto IVA**
- ◆ **A partire dal 1.4. 2009 vi sarà la possibilità di scegliere di non esonerare l'affitto anche se il bene è affittato a qualcuno che non è soggetto IVA**
 - Per gli imprenditori che non hanno un fatturato tale da essere soggetti IVA
 - Per gli imprenditori di altri stati membri non registrati ai fini IVA in Slovacchia
 - Per le altre persone che non sono imprenditori, qualora esse siano soggetti tassabili – ovvero soggetti che svolgono un'attività economica a prescindere dalla finalità o dai risultati di tale attività (per esempio I Comuni)
- ◆ **Allargamento della possibilità di detrazione dell'IVA in fase iniziale con un aumento del coefficiente**

Legge n. 258/2009 Racc. – efficacia dal 1. 7. 2009

- ◆ Nuova soglia di fatturato per la registrazione ai sensi del 4 – 49 790 EUR
- ◆ Possibilità di annullare la registrazione per i soggetti che sono divenuti soggetti IVA entro il 30 giugno 2009 perché allora superarono i 35 000 EUR
 - Se all'ultimo giorno del mese solare precedente al mese in cui è stata presentata la domanda di cancellazione della registrazione il dato soggetto non ha raggiunto quota 49 790 EUR relativamente a un minimo di 12 mesi solari consecutivi

2. Pacchetto IVA– 2010

Legge n. 471/2009 Racc. – efficacia dal 1. 1. 2010

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Finalità

- ◆ Armonizzazione delle leggi sull'IVA con lo sviluppo nella sfera del business
- ◆ Semplificazione delle regole attuali in materia di luogo di fornitura del servizio
- ◆ Miglioramento del cash flow IVA dei contribuenti
- ◆ Scoperta delle frodi molto prima
- ◆ Maggiore sicurezza giuridica in ambito UE
- ◆ Semplificazione delle procedure di rimborso IVA (VAT refund)

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

- ◆ **Significato – cambiamenti più importanti nell’ambito IVA dopo l’adesione all’UE**
- ◆ **Influenza in piccola parte la maggioranza dei contribuenti ed è più significativa in certi settori**

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Risultati attesi – non sempre benefici

- ◆ Nuovi obblighi in termini di reportistica e costi amministrativi collegati
- ◆ Per alcuni soggetti può significare un aumento dei costi IVA (per esempio, banche, assicurazioni)
- ◆ Continuano ad esistere le eccezioni
- ◆ Continua ad essere fornita agli stati membri la possibilità in materia di luogo di tassazione – dove avviene l'utilizzo effettivo – le incertezze rimangono ancora; per esempio – i servizi tassabili fuori possono essere tassati nell'UE, nello stato membro dove c'è stato l'utilizzo effettivo (used & enjoyed) e viceversa

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Direttiva UE:

- ◆ **Direttiva del Consiglio 2008/8/CE (del 12. 2. 2008) sul luogo di fornitura dei servizi**
- ◆ **Direttiva del Consiglio 2008/9/CE (del 12. 2. 2008) in materia di rimborso IVA**
- ◆ **Regolamento del Consiglio 143/2008 (del 12. 2. 2008) e**
- ◆ **Regolamento del Consiglio 37/2009 (del 16. 12. 2008)**

Che modificano ed integrano il regolamento n. 1798/2003, in materia di introduzione di meccanismi di collaborazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alle regole sul luogo di fornitura dei servizi, alle regole sulle singole modalità specifiche e alle regole per il rimborso IVA

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Orizzonte temporale delle modifiche

B2B (=per i soggetti IVA (anche se svolgono attività che non sono oggetto della tassazione), per le Persone Giuridiche che non sono soggetti a tassazione ma sono soggetti IVA)

1. 1. 2010

- ◆ **Modifica basilare delle regole per quanto riguarda il luogo di fornitura dei servizi**
- ◆ **Praticamente tutte le eccezioni**
- ◆ **Modifica in merito al rimborso IVA**

1. 1. 2011

- ◆ **Eccezione in merito all'entrata in un evento culturale**

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Orizzonte temporale delle modifiche

B2C (=servizi resi a persone che non sono tassabili)

1. 1. 2010

◆ **Vi sarà un gruppo di servizi più ampio (vedi oltre)**

1. 1. 2013

◆ **Noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto**

1. 1. 2015

◆ **Servizi di telecomunicazione, radiofonici ed elettronici**

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

- ◆ **Luogo di fornitura dei servizi**
- ◆ **Nuovi obblighi di registrazione**
- ◆ **Nuovo obbligo di dichiarare i servizi forniti nella dichiarazione sommaria**
- ◆ **Meccanismo modernizzato di rimborso IVA ai soggetti esteri**
- ◆ **Altro**
 - Fornitura di merce o di servizi a persone che hanno una relazione particolare con il soggetto tassato
 - Fatture elettroniche

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Luogo di fornitura del servizio – **regola basilare**

- **Principio** – tassazione nel luogo di consumo della merce/servizio (meno univoco per i servizi – per questo le regole sono state semplificate)
- **Nessun cambiamento per le forniture nazionali di servizi**
- **Fornitura transfrontaliera di servizi B2B**
 - Presso la sede legale del destinatario **del servizio o presso la sua sede operativa** (se il servizio è fornito alle sedi operative) + **passaggio dell'obbligo fiscale al destinatario del servizio**
- **Fornitura transfrontaliera di servizi B2C**
 - Presso la sede legale del **fornitore o presso la sua sede operativa** (se il servizio è fornito alle sedi operative)
- **Eccezioni** – ai sensi del principio
Luogo di tassazione = luogo del consumo – per esempio dove vengono fisicamente forniti i servizi ecc.

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Luogo di fornitura del servizio – **eccezioni**

- ◆ **Forniti a soggetti tassabili e non tassabili (B2B & B2C)**
 1. Servizio che si riferisce a beni immobili – *dove si trova il bene immobile*
 2. Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (max. 30 giorni; per le imbarcazioni 90 giorni) – *luogo dove il mezzo è fisicamente messo a disposizione del cliente (nuova disposizione)*
 3. Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, istruttivi, di divertimento o simili (per esempio servizi in fiere , esposizioni) – *dove gli eventi vengono fisicamente svolti*
 4. Trasporto di persone – *dove il servizio viene fisicamente svolto (se il servizio è svolto in diversi stati – si farà il calcolo delle distanze percorse – in ciascuno stato la relativa distanza percorsa)*
 5. Servizi di ristorazione (diversi da quelli sotto elencati) – *dove i servizi vengono fisicamente svolti (nuova disposizione)*
 6. Servizi di ristorazione a bordo di navi, aerei o treni nell'ambito dello svolgimento di attività di trasporto passeggeri all'interno della Comunità Europea – *là dove ha inizio il trasporto passeggeri*

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Luogo di fornitura del servizio – **eccezioni**

◆ **Forniti a soggetti non tassabili (B2C)**

- 1. Trasporto merci tra stati membri – *là dove ha inizio il trasporto merci,***
- 2. Trasporto merci non tra stati membri – *là dove si svolge il trasporto (se il servizio è svolto in diversi stati – si farà il calcolo delle distanze percorse),***
- 3. Servizi supplementari al trasporto - *dove i servizi vengono fisicamente svolti ,***
- 4. Valutazione di beni mobili materiali e lavori su beni mobili materiali - *dove i servizi vengono fisicamente svolti ,***
- 5. Intermediazione merci o servizi svolti da soggetto che agisce a nome e per conto di un altro soggetto – *lo stesso luogo di rifornimento o di acquisto di beni intermedi o di servizi,***

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Luogo di fornitura del servizio – **eccezioni**

◆ Forniti a soggetti non tassabili (B2C) da parte di soggetti tassabili non UE – *luogo di tassazione presso il destinatario del servizio*

1. Servizi forniti con mezzi elettronici

- *A livello nazionale, se il destinatario è un soggetto non tassabile con domicilio in Rep. Slovacca*

2. Telecomunicazione e trasmissione radio-televisiva

- *A livello nazionale, se è qui che avviene l'effettivo consumo e utilizzo*

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Luogo di fornitura del servizio – **eccezioni**

◆ Forniti a soggetti non tassabili (B2C) con domicilio fuori UE

- Servizi riportati nel 16 comma 17 dell'emendamento, per esempio:
 - pubblicità
 - consulenza
 - tecnica
 - legali
 - interpretariato
 - Compresa l'accettazione dell'obbligo di rinunciare al loro svolgimento oppure di rinunciare parzialmente o totalmente al loro svolgimento
- ***Luogo dove ha sede il destinatario - domicilio o luogo dove di solito agisce – fuori UE***

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

nuove procedure di registrazione

- ◆ **Soggetti tassabili (se non sono registrati come soggetti IVA) – qualora siano destinatari di servizi da un fornitore di un altro stato membro e qualora il luogo della fornitura sia qui a livello nazionale,**
 - Obbligo di registrazione prima di ricevere il servizio – non diventano soggetti all'imposta
- ◆ **Soggetti tassabili, che in qualità di soggetti tassabili forniscono servizi con luogo della fornitura in un altro stato membro e qualora il soggetto obbligato a pagare l'imposta sia il destinatario,**
 - Obbligo di registrazione prima di prestare il servizio (finora queste forniture non erano conteggiate nel giro d'affari) – non si diventa soggetti al pagamento dell'imposta

Il numero di identificazione è l'identificatore del fatto che il dato soggetto che riceve o presta il servizio agisce in qualità di soggetto tassabile

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Origine dell'obbligo d'imposta

- ◆ **Servizi singoli forniti da soggetto di un altro stato membro o di uno stato terzo, dove il destinatario ha l'obbligo di pagare le imposte**
 - L'obbligo fiscale si origina **il giorno della fornitura del servizio** (e non il giorno dell'emissione della fattura, o comunque l'ultimo giorno del 3 mese solare, come accadeva finora)
- ◆ **Servizi forniti ripetutamente oppure forniti per parti**
 - L'obbligo fiscale si origina l'ultimo **giorno del periodo cui si riferisce il pagamento**, tuttavia:
 - Se i servizi sono a livello nazionale e il pagamento è richiesto per un periodo superiore ai mesi solari - l'ultimo **giorno del 12 mese solare**
 - Se si tratta di servizi transfrontalieri e il pagamento è richiesto per un periodo superiore ai mesi solari - l'ultimo **giorno dell'anno solare**

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Origine dell'obbligo d'imposta

- **Disposizioni transitorie – Servizi ritirati a livello transfrontaliero**
 - Se un servizio **transfrontaliero** singolo viene ritirato prima del 31. 12. 2009, e tuttavia entro il 31. 12. 2009 non è sorto l'obbligo d'imposta ... *si procede secondo i vecchi meccanismi*
 - Se si tratta di un servizio **transfrontaliero** ripetuto o fornito in più parti, e se il pagamento è stato concordato in meno di 12 mesi ... *si procede secondo i vecchi meccanismi*
 - Se si tratta di un servizio **transfrontaliero** ripetuto o fornito in più parti, e se il pagamento è stato concordato in più di 12 mesi... *si procede secondo i nuovi meccanismi, ovvero entro la fine di ciascun anno solare*

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

rendicontazione sommaria

- ◆ Oltre alla fornitura transfrontaliera e al trasferimento della merce, anche i dati sui servizi forniti per i quali il destinatario in un altro stato membro **ha l'obbligo di pagare le imposte**
 - Fatta eccezione per i servizi che sono esonerati dal pagamento dell'imposta in base alla legge applicabile nel paese membro del destinatario
- ◆ **Presentazione**
 - **Mensilmente** (oppure ogni trimestre , se il valore della merce non supera l'importo di 100 000 euro nel dato semestre solare, e allo stesso tempo anche nei quattro semestri solari precedenti)
 - **Ogni trimestre** – se si tratta soltanto di fornitura transfrontaliera dei servizi con luogo di fornitura in un altro stato membro
 - **Entro 20 giorni** dopo il termine del periodo per il quale i dati soggetti hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione sommaria,
 - **Soltanto attraverso mezzi elettronici**
 - **Con firma elettronica garantita** (la firma elettronica non è necessaria qualora il soggetto che effettua la presentazione ha stipulato un accordo di comunicazione elettronica con l'ufficio imposte)

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

In caso di fornitura di servizi dopo il 1. 1. 2010

◆ In qualità di fornitore di servizi all'estero per ciascun servizio fornito:

- Verificare se il destinatario IVA è registrato o meno – se è registrato, sarà necessario applicare le regole B2B – se non è registrato , sarà necessario applicare le regole B2C
- Capire se il servizio è fornito dalla propria sede legale oppure da una sede operativa (in un altro stato)
- Verificare il tipo di servizio – capire se il servizio rientri o meno tra le eccezioni – in caso non vi rientri sarà necessario applicare la regola o le regole basilari)
- Definire la data di origine dell'obbligo d'imposta
- Emettere fattura entro 15 giorni dalla fornitura del servizio
- Registrare tutto nella rendicontazione sommaria – se si tratta di un'operazione B2B e il servizio non è tassato in Slovacchia – bisogna verificare se il servizio non è esonerato dall'IVA presso il destinatario – in questi casi non sarà necessaria la registrazione

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Se si usufruisce di servizi dopo il 1. 1. 2010

◆ In qualità di destinatario di servizi dall'estero (soggetto IVA)

per ciascun servizio ricevuto:

- Verificare il tipo di servizio – applicare l'IVA slovacca, in caso di B2B (se non ci sono eccezioni), in base alla regola basilare e qualora nella fattura non vi sia l'imposta straniera
- Capire se il servizio è ricevuto nella propria sede legale oppure in una sede operativa (in un altro stato)

◆ In qualità di destinatario di servizi dall'estero (imprenditore ma non soggetto IVA)

per ciascun servizio ricevuto :

- Verificare il tipo di servizio – registrarsi e applicare l'IVA slovacca – se le condizioni sono quelle spiegate prima

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

◆ Modifica del luogo di fornitura, soprattutto nel caso dei seguenti servizi:

- Trasporto merci e servizi supplementari,
- Lavori su beni mobili materiali,
- Servizi di intermediazione,
- Noleggio di mezzi di trasporto,
- Grande varietà di servizi dove il luogo di fornitura secondo le regole finora applicate corrisponda al luogo dove ha sede il fornitore dei servizi.

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Trasporto merce

| Trasporto | Cliente | Luogo di fornitura | Luogo di fornitura |
|---------------------|---------------------|---|---|
| | | prima del 1.1.2010 | dopo il 1. 1. 2010 |
| A livello nazionale | Sogg. tassabile | A livello nazionale | A livello nazionale |
| A livello nazionale | Sogg. non tassabile | A livello nazionale | A livello nazionale |
| I/C | Sogg. tassabile | stato dove ha inizio il trasporto, oppure stato della reg.IVA del cliente | Stato delle sede legale o operativa del cliente |
| I/C | Sogg. non tassabile | stato dove ha inizio il trasporto | stato dove ha inizio il trasporto |
| Altro | Sogg. tassabile | Stato in cui si effettua il trasporto | Stato delle sede legale o operativa del cliente |
| Altro | Sogg. non tassabile | Stato in cui si effettua il trasporto | Stato in cui si effettua il trasporto |

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

intermediazione di merci / servizi

| <i>intermediazione</i> | <i>cliente</i> | <i>Luogo di fornitura - attualmente</i> |
|--|---------------------|--|
| I/C trasporto merci | Sogg. tassabile | stato dove ha inizio il trasporto o stato di reg. IVA del cliente |
| I/C trasporto merci | Sogg. non tassabile | stato dove ha inizio il trasporto |
| Servizi supplementari per I/C il trasporto merci | Sogg. tassabile | Stato di svolgimento fisico del servizio o stato di reg. IVA del cliente |
| Servizi supplementari per I/C il trasporto merci | Sogg. non tassabile | Stato di svolgimento fisico del servizio |
| Servizi intellettuali | Sogg. tassabile | UE + Fuori UE – sede cliente |
| Servizi intellettuali | Sogg. non tassabile | Fuori UE – stato della sede cliente UE – stato della sede fornitore |
| Altro | Sogg. tassabile | Stato della mediazione della transazione o stato di reg. IVA del cliente |
| Altro | Sogg. non tassabile | Stato della mediazione della transazione |

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

intermediazione di merci / servizi

| <i>intermediazione</i> | <i>cliente</i> | <i>Luogo di fornitura dopo il 1. 1. 2010</i> |
|------------------------|---------------------|---|
| qualunque | Sogg. tassabile | Stato delle sede legale o operativa del cliente |
| qualunque | Sogg. non tassabile | Stato della mediazione della transazione |

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Rimborso IVA a soggetto straniero di un altro stato membro

◆ Presentazione delle richieste

- **Presentazione elettronica della richiesta mediante** il portale elettronico del dato stato membro, dove il soggetto IVA ha sede, luogo di svolgimento dell'attività imprenditoriale, sede operativa, residenza o domicilio, oppure luogo dove di solito opera
- I soggetti IVA slovacchi presenteranno la richiesta mediante il portale elettronico della Direzione delle Imposte della Rep. Slovacca
- Richiesta firmata con firma elettronica garantita
- **Entro il 30. settembre dell'anno** solare successivo al periodo per il quale si applica il diritto al rimborso IVA – tuttavia , per una porzione di anno solare è possibile presentare richiesta anche prima

◆ Richiesta

- I dati sono come adesso + codice numerico in base al codice della merce o servizio (10 codici)
- Le fatture soltanto se la base imponibile è superiore ai 1 000 euro (per il carburante > 250 euro) – l'ufficio imposte può richiedere tutte le fatture.

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Rimborso IVA a soggetto straniero di un altro stato membro

◆ **Decisione dell'amministrazione delle imposte**

- **Entro 4 mesi** a partire dalla data di ricezione della richiesta (eccezion fatta per i casi in cui si richiedono informazioni aggiuntive – in questi casi dovrà decidere entro 2 mesi dalla ricezione della risposta oppure entro 3 mesi dalla consegna della richiesta, qualora le informazioni aggiuntive richieste non dovessero essere inviate)
- Scadenza massima **8 mesi dalla ricezione della richiesta**

◆ **Scadenze per l'invio di informazioni aggiuntive da parte dei richiedenti**

- Obbligo di fornire le informazioni entro **1 mese dalla data della consegna dell'invito a fornire informazioni aggiuntive**

◆ **Obbligo degli stati membri a pagare gli interessi, se l'IVA viene rimborsata in ritardo**

- In Slovacchia per un importo pari al triplo **del tasso base BCE** valido nell'ultimo giorno del periodo valido per il dovuto rimborso dell'IVA
- Se dopo aver presentato richiesta il Fornitore modifica l'importo dell'imposta, allora il richiedente avrà l'obbligo di correggere l'importo nella richiesta (per l'anno successivo...)

Pacchetto IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Rimborso IVA a soggetto straniero di uno stato terzo

◆ Presentazione delle richieste

- Rimane l'obbligo di presentare la richiesta in formato cartaceo, includendo gli originali delle fatture e gli altri documenti
- **Entro il 30. giugno** dell'anno solare successivo al periodo per il quale si applica il diritto al rimborso IVA
- Per un periodo dell'anno solare (importo minimo dell'imposta 50 euro).
- **Sulla base della reciprocità**

◆ Decisione dell'amministrazione delle imposte

- proprio come fino ad adesso, l'Ufficio imposte di Bratislava I decide in merito alla richiesta e rimborsa la somma dovuta entro **6 mesi dalla data di presentazione della richiesta.**

Emendamento della legge IVA- efficacia dal 1. 1. 2010

Altro

◆ **Fornitura di merci o servizi a soggetti che hanno una relazione specifica con il soggetto IVA**

- Se nel caso di queste forniture si applica un controvalore più basso del valore di mercato sul mercato libero,
- Se il destinatario non è soggetto IVA/oppure non ha diritto alla detrazione dell'imposta per intero
- **La base imponibile si stabilisce a livello di** valore di mercato sul mercato libero
- Si evitano le fughe fiscali o le situazioni in cui si cerca di non pagare le tasse
- I soggetti legati da relazioni familiari, gestionali o finanziarie con il fornitore
- Prezzo di mercato = prezzo con uguale livello commerciale all'epoca della fornitura – a condizione però che sia stato eseguito un corretto appalto, altrimenti in caso contrario, si considera il prezzo d'acquisto/i costi

Emendamento della legge IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

altro

◆ Fatture elettroniche

- Allargamento delle possibilità
- Con il consenso del cliente, inviare le fatture oppure rendere le fatture accessibili anche elettronicamente – l'autenticità della loro origine e l'integrità del contenuto dovranno essere garantite con la firma elettronica oppure **mediante interscambio elettronico di informazioni (EDI - Electronic Data Interchange)**
- Obbligo del fornitore a stipulare con il cliente un contratto ai sensi delle raccomandazioni della commissione – il ministero della finanza pubblica una bozza di contratto consigliato

Emendamento della legge IVA - efficacia dal 1. 1. 2010 altro

- ◆ Possibilità di applicare la detrazione IVA dalle spese forfettarie per il carburante – **qualora il contribuente non possa dimostrare l'entità dell'utilizzo per l'attività imprenditoriale o per altri fini**– allora bisogna detrarre fino all'importo delle spese forfettarie (finora c'era la possibilità di detrarre soltanto se si era in grado di dimostrare l'impiego – ovvero se si gestivano le rispettive registrazioni...)
- ◆ ecc.

Emendamento della legge IVA - efficacia dal 1. 1. 2010

Altro

- ◆ **Detrazione IVA da veicoli M1**
- ◆ **Ulteriore emendamento della legge IVA con efficacia dal 1. 1. 2010**
- ◆ **Permette la detrazione IVA in caso di acquisto e noleggio di un veicolo di categoria M1, se tale veicolo è utilizzato ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale.**
- ◆ **veicoli acquistati o noleggiati a partire dal 1. gennaio 2010 (a decidere sarà la data della firma del contratto e la data della consegna del veicolo all'acquirente/noleggiante).**

Documenti emessi dalla direzione delle imposte della Repubblica Slovacca 1

◆ rendicontazione sommaria

- Formulario e informazioni
- Istruzioni metodologiche per la presentazione della rendicontazione sommaria (1 versione, ma due edizioni)
- Modifiche per quanto riguarda la rendicontazione sommaria dopo il 1. 1. 2010 (3 versioni diverse)
- Presentazione elettronica della rendicontazione sommaria
- Informazione per la registrazione ai fini della presentazione della rendicontazione sommaria
- Comunicazione per gli utenti di AES (servizi elettronici autorizzati)

Documenti emessi dalla direzione della imposte della Repubblica Slovacca 2

◆ Emendamento della legge IVA

- Formulario e informazioni
- Le linee guida riguardanti la collocazione delle regole di approvvigionamento dopo il 1. 1. 2010
- Obbligo di registrazione del soggetto tassabile – che non è soggetto IVA , e che fornisce o riceve servizi da un altro stato membro a partire dal 1. 1. 2010
- Nuove regole per il rimborso IVA agli imprenditori nell'ambito dell'UE a partire dal 1. 1. 2010 – informazioni basilari (2 versioni)



Jana Škvarková

KPMG Slovensko Advisory k.s.

+421 (2) 59984 111

jskvarkova@kpmg.sk

www.kpmg.sk

Copyrights and Disclaimers may vary between applications. Please consult the GB&RC MicroWeb for specific policies. <http://www.gbmc.kworld.kpmg.com/BRC/resource/default.asp?getnode=339>

Please delete this message prior to printing or presenting

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.